

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2020, n. 80.

Regolamento concernente modifiche al decreto 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che prevede la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato mediante l'adozione di un regolamento del Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha modificato l'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, concernente regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 5 novembre 2018, n. 133, recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17;

Ritenuto necessario rimodulare la decorrenza degli effetti del predetto regolamento;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense espresso in data 20 marzo 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 7 maggio 2020;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 5 novembre 2018, n. 133, le parole «primo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «primo quadriennio».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 giugno 2020

Il Ministro: BONAFEDE

Visto, il *Guardasigilli:* BONAFEDE

*Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 1557*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. - 2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4.- 4-bis.-4-ter. (Omissis)».

— Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):

«Art. 43 (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato). — 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprensivi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da ga-



rantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.»

— Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, reca: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica».

— Si riporta il testo dell'art. 49 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247:

«Art. 49 (*Disciplina transitoria per l'esame*). — 1. Per i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.»

— Il decreto del Ministro della giustizia 5 novembre 2018, n. 133, reca: «Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 10 (*Decorrenza degli effetti*). — 1. Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del *primo quadriennio* dalla sua entrata in vigore.»

20G00099

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020.

Proroga dello stato di emergenza nei territori colpiti della Regione Emilia Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019 e con la quale sono stati stanziati euro 19.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 luglio 2019, n. 600 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, con la quale lo stanziamento di risorse, di cui all'art. 1, comma 3, della sopra citata delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, è integrato di euro 25.400.000,00, per il completamento delle attività di cui alla lettera *b*) e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 600 del 2019 che nomina il Presidente della Re-

gione Emilia-Romagna quale commissario delegato per il superamento all'emergenza, il quale, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del suddetto decreto legislativo, n. 1 del 2018, opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza;

Vista la nota del 22 giugno 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna - commissario delegato con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza di dodici mesi;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

20A03998

